



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste

Tel. 040 6751

www.comune.trieste.it

partita IVA 00210240321

**BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO NELLE SEDI DI PIAZZA DELL'UNITÀ D'ITALIA
N. 4, VIA GENOVA N. 6, LARGO DEI GRANATIERI N. 2, PASSO COSTANZI N. 2 E
VIA MAZZINI N. 25**

CHIARIMENTI

QUESITO n. 1)

Con la presente siamo a richiedere appuntamento per effettuare il sopralluogo obbligatorio presso le cinque sedi oggetto d'appalto.

RISPOSTA:

Le richieste di effettuazione dei sopralluoghi vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica: gara.portinerie@comune.trieste.it come specificato al paragrafo n. 11 pag. 15 del disciplinare di gara.

QUESITO n. 2)

Siamo a chiedere precisazioni in merito al requisito tecnico indicato nell'All A relazione tecnica al punto II. Capacità tecnica, dove viene richiesto *di aver svolto(...) almeno un servizio (c.d. "servizio di punta") non frazionabile per un importo almeno pari ad Euro 400.000,00 I.V.A. esclusa con l'indicazione della durata e dei destinatari, pubblici e privati.*

Vorremmo cortesemente avere maggiori ragguagli relativamente alla voce servizio di punta non frazionabile. Si intende servizio svolto in via esclusiva con importo triennale?

RISPOSTA:

Per quanto riguarda il servizio di punta, nell'arco del triennio antecedente alla pubblicazione del bando, il concorrente deve aver effettuato almeno un servizio per un importo almeno pari ad Euro 400.000,00 IVA esclusa al quale possono aggiungersi altri servizi di minor valore fino a raggiungere l'importo complessivamente richiesto di Euro 600.000,00 IVA esclusa.

Se il precedente servizio di punta è stato svolto in raggruppamento con altri operatori, per soddisfare autonomamente il requisito è necessario che, a prescindere dal ruolo svolto (mandatario o mandante) all'interno di quel raggruppamento, la parte del servizio svolta direttamente nel triennio sia complessivamente almeno pari ad Euro 400.000,00 IVA esclusa.

QUESITO n. 3)

Con la presente in riferimento alla procedura in oggetto si chiede in ordine al requisito tecnico professionale se per una ditta neo costituita nel 2016 l'importo dei servizi analoghi effettuati si debba intendere rapportato al periodo di attività nel triennio antecedente fino a luglio 2018. Si chiede inoltre se lo stesso principio di debba intendere per il servizio di punta richiesto. Si chiede

conferma che per lo stesso si richieda riferito ad un unico contratto e non a più contratti relativi a fatturato specifico.

RISPOSTA:

A prescindere dalla data della sua costituzione, per partecipare individualmente l'operatore economico deve aver svolto, nell'arco dell'ultimo triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del bando (pubblicazione sulla G. U. R. I. del 4 luglio 2018) servizi analoghi nel settore oggetto della gara per un importo almeno pari ad Euro 600.000,00 I.V.A. esclusa, di cui almeno un servizio (c.d. "servizio di punta") non frazionabile per un importo almeno pari ad Euro 400.000,00 I.V.A. esclusa.

Per servizio di punta non frazionabile si intende un servizio di importo almeno pari ad Euro 400.000,00 svolto in forza di un unico rapporto contrattuale.

L'operatore economico che non fosse in grado di soddisfare autonomamente i suddetti requisiti potrà partecipare in raggruppamento o ricorrere all'avvalimento.

QUESITO n. 4)

In riferimento alla gara in oggetto, alla quale la scrivente vorrebbe partecipare, chiediamo delucidazioni sulla non frazionabilità del c.d. "servizio di punta".

RISPOSTA:

Il servizio analogo nel settore oggetto della gara per un importo almeno pari ad Euro 400.000,00 I.V.A. esclusa deve essere svolto in forza di un unico rapporto contrattuale e non essere la somma di più servizi in quanto l'operatore economico deve essere in grado di gestire almeno un appalto di una certa rilevanza, definito, per l'appunto, un "servizio di punta".

QUESITO n. 5)

Si chiede conferma che per il requisito di capacità tecnica, servizi analoghi e servizio c. d. "di punta", esplicitato al punto c) 7.3 del Disciplinare di Gara, si possano prendere in considerazione gli esercizi già chiusi e approvati 2015 - 2016 - 2017, tenuto conto del fatto che i committenti rilasciano le attestazioni per gli anni solari già chiusi.

RISPOSTA:

Trattandosi di un requisito di capacità tecnica e non economico - finanziaria, l'arco temporale di riferimento è dato dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti alla data di pubblicazione del bando (pubblicazione sulla G. U. R. I. del 4 luglio 2018 e quindi dal 4 luglio 2015 al 3 luglio 2018) e non dagli esercizi annuali approvati (2015 - 2016 - 2017).

Si evidenzia che ai fini della partecipazione è sufficiente che l'operatore economico dichiari il possesso dei requisiti e fornisca l'indicazione della durata, degli importi e dei destinatari, pubblici e privati senza la necessità di produrre delle attestazioni di svolgimento del servizio, tanto più se i servizi sono stati svolti nei confronti di committenti pubblici.

Sarà poi onere della stazione appaltante richiedere eventuali ulteriori informazioni in qualunque fase della procedura.

QUESITO n. 6)

Con riferimento al requisito di capacità tecnica (punto III.2.3) del bando di gara ed all'"allegato A-dichiarazione a corredo dell'offerta" in cui si chiede di dichiarare (...) di aver svolto, nell'arco dell'ultimo triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, servizi analoghi nel settore

oggetto della gara (servizio di portierato, vigilanza, assistenza al pubblico) per un importo almeno pari ad Euro 600.000,00 I.V.A. esclusa, di cui almeno un servizio (c.d. "servizio di punta") non frazionabile per un importo almeno pari ad Euro 400.000,00 I.V.A. esclusa con l'indicazione della durata, degli importi e dei destinatari, pubblici e privati (...).

Si chiede conferma se possa essere indicato un contratto che prevede la fornitura globale dei seguenti servizi: portierato, piantonamento con gpg, vigilanza e complementari, i cui importi non possono essere scorporati.

RISPOSTA:

Si fornisce risposta affermativa, purché venga soddisfatto l'importo complessivo richiesto.

QUESITO n. 7)

Al paragrafo 7.5 del Disciplinare di gara viene esplicitato che i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti "per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo".

Lo scrivente consorzio non possiede direttamente il requisito di capacità tecnica, ma tale requisito è posseduto dalla propria consorziata designata quale esecutrice per l'appalto in oggetto.

Si richiede di voler confermare se in tal senso il requisito possa ritenersi soddisfatto senza necessità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Si allega a corredo sentenza del TAR Napoli dd. 10.11.2017 n. 5300

RISPOSTA:

Si risponde affermativamente.

QUESITO n. 8)

Relativamente ai requisiti di capacità tecnica per la partecipazione alla procedura di cui all'oggetto siamo a richiederVi di voler confermare se le seguenti tipologie di servizi possano essere intese quali servizi analoghi nel settore oggetto della gara: gestione dei servizi di prenotazione e incasso delle prestazioni (CUP), attività di front office/back office e attività amministrativa presso alcune strutture dell'ASUITS; servizio di gestione disbrigo pratiche e consegne.

RISPOSTA:

Purché venga soddisfatto l'importo complessivo richiesto, si risponde affermativamente, tenuto conto che per la giurisprudenza del Consiglio di Stato "un servizio può considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo".

QUESITO n. 9)

In merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica riportati all'articolo 18.1 del Disciplinare di gara, si chiede una conferma per il punto 3) comma b se per "soddisfazione dell'utenza" si intende "soddisfazione dei visitatori dei siti".

RISPOSTA:

Con il termine "utenza" si intende il pubblico - esterno al personale dell'ente e quindi alla committenza di cui al precedente punto 3) comma a) - che si presenta presso gli edifici comunali oggetto dell'appalto; non necessariamente si tratta di "visitatori" in quanto può spesso trattarsi di

turisti che richiedono informazioni e che non abbisognano di recarsi all'interno delle strutture le quali, a parte singole iniziative, non sono di regola oggetto di percorsi guidati.

QUESITO n. 10)

In merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica riportati all'articolo 18.1 del Disciplinare di gara, si chiede una conferma per il punto 5), non trovando riscontro sul capitolato, se la dotazione di vestiario che dovranno adottare gli operatori sarà prevista dalla stazione appaltante o a discrezione della Società Appaltatrice.

RISPOSTA:

L'art. 6 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che: "Il personale dovrà indossare, con oneri a carico dell'Appaltatore che dovrà fornire almeno un completo invernale ed uno estivo, la divisa prescritta dall'Amministrazione...". Oggetto di valutazione dell'offerta tecnica saranno le ulteriori proposte di vestiario rispetto a tale dotazione minima.

QUESITO n. 11)

In merito al modello A1, si chiede la possibilità di compilarne uno a nome del Legale Rappresentante per quanto di propria conoscenza nei confronti di tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3.

RISPOSTA:

Si risponde affermativamente purché vengano altresì indicati in nominativi dei soggetti per i quali la dichiarazione viene resa.

QUESITO n. 12)

Con riferimento all'Allegato A.I "Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016" pag. 2 segnaliamo che le dichiarazioni ex art. 80 comma 5 lettere f) bis ed f) ter sono da riferirsi, come esplicitato dal codice, all'operatore economico e pertanto non devono essere rese personalmente da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, essendo sufficiente che la dichiari il legale rappresentante in nome e per conto della società.

Siamo a chiedere quindi conferma che si tratti di un refuso e che sia possibile eliminarlo dal suddetto allegato.

RISPOSTA:

Si evidenzia che le fattispecie di cui alle lettere f) bis ed f) ter riguardano la presentazione, da parte dell'operatore economico, di false dichiarazioni.

Si è ritenuto che la presentazione di false dichiarazioni comporti possibili responsabilità penali e, come tali, personali, che possono pertanto riguardare i soggetti (persone fisiche) elencate nel comma 3 dell'art. 80.

Qualora si ritenga che tali fattispecie non siano nel caso pertinenti, è sufficiente sbarrare la relativa sezione dell'allegato A.I.

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta